

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08994/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8994 del 2020, proposto da

Radio Telemolise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R.E.I. Canale 103 S.r.l., Auditel S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del decreto Mise.AOO_com.registro ufficiale.U. 0019545.09-04-2020, mediante il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al

contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del d.p.r. n. 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 88 con un punteggio totale di 1262,736 inferiore a quello dovuto;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione ministeriale prot. 19469 del 9/4/2020, concernente l'istruttoria dei reclami pervenuti;

- il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie provvisorie;

nonché

del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”;

del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017;

nonché

per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, recante “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 77, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Repubblica;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente con atto depositato in data 23 novembre 2020 ha rinunciato alla domanda cautelare e che, pertanto, al collegio non resta che prendere atto della rinuncia;

Considerato, peraltro, che appare necessario – in ragione del tenore del ricorso, le cui censure coinvolgono, potenzialmente, la misura dei contributi già riconosciuti per l'annualità 2019 – di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;

che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di venti giorni dal ricevimento della predetta comunicazione;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare, tenuto conto della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),

Dà atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di

cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO